



ALLEGATO "A" AL NUMERO 81849/36387 REPERTORIO

S T A T U T O

DELL'"ASSOCIAZIONE DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE - ODV"

ART. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE - ODV", in forma breve "APAR - ODV", da ora in avanti detta anche "associazione".

ART. 2 - Natura giuridica

APAR - ODV è un'organizzazione di livello provinciale, dotata di propria autonomia giuridica, costituita fra le Associazioni di Pubblica Assistenza della Provincia di Siena, a loro volta dotate di autonomia giuridica, organizzativa e amministrativo - contabile.

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro, ha carattere umanitario e di volontariato per fini di solidarietà.

È scopo e missione istituzionale di APAR - ODV la costruzione di una società più giusta e solidale fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona attraverso l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, quale base della convivenza umana.

APAR - ODV partecipa agli obiettivi universali della pace, dell'educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e tutela dell'ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili.

APAR - ODV fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell'uguaglianza, del pluralismo, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi come tale quella prestata dalle persone in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ART. 3 - Sede

APAR - ODV ha sede legale nel Comune di Siena ed estende la sua attività a tutto il territorio della Provincia di Siena.

Con delibera della Assemblea la sede potrà essere variata, purché la stessa rimanga nel Comune di Siena e comunque, sempre nell'ambito del territorio di competenza, potranno essere istituite sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza.

ART. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5 - Finalità ed attività

APAR - ODV si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di

cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

l) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

APAR - ODV agisce anche nell'interesse delle proprie Associate, rappresentandole nelle relazioni territoriali e istituzionali, stipulando accordi, contratti, convenzioni e fornendo loro i servizi necessari per lo svolgimento delle loro attività, nessuna esclusa, affiancandole, assistendole e coordinandone le potenzialità operative, favorendo inoltre la collaborazione generale fra le stesse.

APAR - ODV può partecipare ad organismi, strutture, enti o società in relazione a necessità e opportunità definite dagli organi dell'Associazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a) coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle Associate e delle loro attività di interesse generale nell'ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

b) fornire servizi strumentali alle Associate, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da queste svolti;

c) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza e, più in generale, degli interventi e prestazioni sanitarie;

d) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, sociosanitari, assistenziali e mutualistici;

e) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività di protezione civile e antincendio boschivo;

f) promozione al dono del sangue e degli organi e coordinamento delle attività correlate;

g) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività di educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

i) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i

popoli, della non violenza e della difesa non armata;

k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, linguistiche, di genere, della tutela delle diversità, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di violenza di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;

l) promozione della partecipazione dei giovani, e per tale fine realizza anche percorsi di educazione alla cittadinanza e alla tutela dei diritti nelle scuole incentivando lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;

m) studio e monitoraggio delle attività delle Associate, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale, al fine di migliorare e ottimizzare gli interventi;

n) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica, nei confronti delle Associate;

o) progettazione in funzione e per lo sviluppo di tutti i settori di interesse delle Associate e di quelli in cui opera e interviene l'ente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107 e successive sue modifiche. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022 e successive sue modifiche.

Può inoltre costituire o partecipare a enti, organismi e società e anche promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti privati.

APAR - ODV agisce senza scopo di lucro e ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

DELLE ASSOCIATE

ART. 6 - Associate

Il numero delle Associate è illimitato.

Possono essere Associate di APAR - ODV le Associazioni di Pubblica Assistenza, riconosciute quali ODV ai sensi del D. Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, che fondano la loro attività sui principi e gli scopi del presente statuto, hanno sede e operano in provincia di Siena e sono aderenti ad ANPAS. Le organizzazioni associate mantengono la loro autonomia e indipendenza giuridica rispetto ad APAR - ODV.

ART. 7 - Partecipazione ad APAR - ODV

APAR - ODV riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme delle Associate, volontari e/o sostenitori che formano le organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza.

ART. 8 - Requisiti delle Associate

L'Associata di APAR - ODV deve:

- a) costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
- b) orientare il proprio impegno verso scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale, e culturale e all'affermazione dei valori di solidarietà popolare;
- c) svolgere prevalentemente in favore di terzi una o più attività di interesse generale di cui all'ART. 5 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei volontari associati;
- d) fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla Costituzione;
- e) impostare la propria organizzazione sull'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- f) stabilire i requisiti per l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, esplicitando diritti e doveri degli associati e i criteri di esclusione;
- g) utilizzare le proprie risorse prevalentemente a fini di solidarietà;
- h) essersi dotata di Codice Etico adottato dalla Rete ANPAS.

ART. 9 - Diritti delle Associate

Ogni Associata, oltre ai diritti previsti dalla normativa vigente, ha diritto:

- a) di partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi sociali;
- b) essere informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;

c) fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli;

d) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento di APAR - ODV, presso la sede della stessa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio, che avrà 3 (tre) mesi per evaderla.

Le Associate possono esercitare i diritti sociali a condizione che abbiano onorato il versamento della quota sociale e dei contributi associativi quantificati dal Consiglio e deliberati dall'Assemblea.

ART. 10 - Doveri dell'Associata

L'Associata, oltre ai doveri previsti dalla normativa vigente, deve:

a) comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti riguardanti gli organi sociali e la sede legale;

b) fornire tutti gli elementi e le notizie relative all'attività sociale che APAR - ODV può richiedere per l'esercizio della sua funzione assistenziale;

c) rispettare le norme statutarie, i regolamentari e le delibere dell'Assemblea e degli altri organi associativi a tutti i livelli, che vincolano tutte le Associate, ancorché non intervenute o dissenzienti;

d) versare la quota associativa e i contributi deliberati, nella misura, nei tempi e con le modalità prescritti;

e) rimborsare ad APAR - ODV le spese sostenute per l'erogazione dei servizi svolti a beneficio dell'Associata per tutto il tempo in cui risulti impegnata ai sensi del presente Statuto. In caso di inadempienza, il Consiglio potrà adottare tutti i provvedimenti idonei al recupero delle somme dovute dall'Associata medesima o dai suoi aventi causa.

ART. 11 - Acquisizione della qualità di Associata

La qualità di Associata ad APAR - ODV si ottiene con delibera di ammissione adottata dall'Assemblea su proposta del Consiglio a seguito dell'esame della domanda di adesione. La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente di APAR - ODV, deve contenere le generalità dell'Associazione richiedente e il riferimento alla delibera adottata dal proprio Consiglio o Assemblea in merito alla volontà di adesione, nonché espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e di obbligarsi al pagamento, nei modi e nei termini previsti, della quota sociale e degli eventuali contributi associativi.

Ai fini del mantenimento della qualità di Associata, l'adesione della stessa a soggetti di qualsiasi natura, comunque composti e partecipati, è sottoposta alla preventiva verifica dei loro obiettivi e scopi da parte di APAR - ODV.

Ai fini associativi, le Associate eleggono domicilio presso la sede di APAR - ODV.

ART. 12 - Perdita della qualità di Associata

La qualità di Associata si perde per:

a) **Recesso:** la dichiarazione di recesso deve essere inviata al Presidente di APAR - ODV a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, recapitata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno associativo, diversamente l'adesione si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore anno, con gli obblighi che ne conseguono. Essa acquista efficacia con la presa d'atto dell'Assemblea.

b) **Morosità:** il Presidente avvisa il Consiglio sullo stato di morosità di un'Associata, entro 120 giorni dal termine del primo anno successivo a quello di cui si imputa la morosità, per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio comporta di diritto la perdita della qualità di Associata, posta a successiva ratifica dell'Assemblea.

c) **Esclusione:** deliberata dall'Assemblea nel caso in cui l'Associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle delibere degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi di APAR - ODV, con le regole di democrazia interna, con il principio di corretta amministrazione, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge, con i propri statuti e/o regolamenti interni e comunque qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza ad APAR - ODV, ancorché lesivi del suo buon nome e onorabilità.

La delibera di esclusione ha effetto immediato dal momento in cui il provvedimento è adottato dall'Assemblea.

d) **Cessata attività o scioglimento:** accertata la cessazione dell'attività dell'Associata per un periodo superiore ad un anno, o accertato l'avvenuto scioglimento dell'Associata, il Presidente di APAR - ODV propone all'Assemblea di deliberarne la perdita della qualità di Associata.

La delibera di perdita della qualità di Associata adottata dall'Assemblea di APAR - ODV, per uno qualsiasi dei punti al presente articolo, comporta la cancellazione dell'Associata.

L'Associazione aderente che perde la qualità di Associata perde ogni diritto e nulla può pretendere di ciò che costituisce il patrimonio di APAR - ODV.

L'Associata che cessa di far parte di APAR - ODV è tenuta al pagamento della quota sociale e degli eventuali contributi stabiliti per tutto l'anno solare in corso.

La quota sociale e/o i contributi versati nel periodo di adesione ad APAR - ODV non sono ripetibili, né trasferibili.

ORGANI SOCIALI

ART. 13 - Organi di APAR - ODV

Sono organi di APAR - ODV:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale;

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione di quelle dei componenti dell'Organo di Controllo scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile e iscritto ai relativi Albi professionali.

È fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata.

ART. 14 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutte le Associazioni aderenti, ciascuna rappresentata dal proprio presidente o suo delegato, che non sia membro del Consiglio di APAR - ODV, che ha diritto di esprimere un solo voto e può rappresentare una sola Associazione aderente.

Non possono partecipare all'Assemblea le Associate che siano state sospese o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti nella diffida e comunque che non abbiano assolto al pagamento della quota sociale per l'anno precedente.

Le Associazioni ammesse nell'anno in corso possono partecipare se in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea viene convocata per decisione del Consiglio nei casi previsti dallo statuto e ogni qual volta questo lo richieda o lo ritenga opportuno e deve essere altresì convocata allorché ne venga fatta richiesta da almeno un terzo delle Associazioni aderenti all'APAR - ODV.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante posta elettronica certificata e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tale termine può essere ridotto a 4 (quattro) giorni nei casi di massima e motivata urgenza, e deve contenere:

- a) luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione;
- b) gli argomenti all'ordine del giorno.

È fatto divieto di deliberare su argomenti non posti all'ordine del giorno comunicato nelle forme prescritte alle singole Aderenti.

L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza la presidenza è assunta dal Vice Presidente vicario e in assenza di questo dall'altro Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assolve da uno dei rappresentanti delle Associate presenti, nominato di volta in volta in apertura della riunione, allo stesso modo sono scelti tre scrutatori per le operazioni di voto.

L'Assemblea stabilisce in via preliminare le modalità di

votazione, che di norma sono a voto palese, tranne quelle riguardanti le persone che si svolgono a voto segreto.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

ART. 15 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio (corredato della nota integrativa, della relazione di missione, dei rendiconti delle raccolte fondi e di ogni altro documento obbligatorio per legge), preventivo e sociale, quando previsto, è convocata entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Qualora lo richiedano particolari esigenze, segnalate dal Consiglio, la convocazione dell'Assemblea potrà avvenire anche dopo la fine del mese di maggio, ma dovrà comunque tenersi in una data che consenta il tempestivo rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) nell'anno di fine mandato, almeno tre mesi prima della scadenza, approva il Regolamento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali;
- c) approva i bilanci, d'esercizio e preventivo di APAR - ODV, nonché il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d) delibera l'applicazione della quota sociale, nonché sugli eventuali contributi straordinari, demandando al Consiglio la loro quantificazione annuale e le modalità di riscossione;
- e) indica i criteri per l'attuazione degli obiettivi di APAR - ODV;
- f) ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, delibera la partecipazione a enti, organismi, federazioni e persone giuridiche già esistenti, sia operanti nella sola Provincia di Siena che su tutto il territorio regionale o nazionale;
- g) delibera la costituzione di persone giuridiche funzionali al perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione, ovvero delibera di assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in società, consorzi e imprese aventi oggetto analogo, affine e strumentale al proprio;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle Associate, in seconda convocazione (purché non nello stesso giorno) qualora siano presenti almeno un quarto delle Associate.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi

diritto presenti.

ART. 16 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- b) la trasformazione, fusione o scissione di APAR - ODV;
- c) le modifiche dello statuto di APAR - ODV;
- d) delibera inoltre in ordine al proprio scioglimento e alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione (purché non nello stesso giorno) qualora siano presenti almeno un terzo dei delegati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione sia per le modifiche statutarie, proposte dal Presidente, dal Consiglio o da almeno un quinto delle associate in regola con i versamenti dei contributi associativi, che devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un terzo delle associate aventi diritto, sia per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio che devono essere approvate con il voto favorevole dei tre quarti delle associate aventi diritto.

L'Assemblea in seduta straordinaria può essere altresì convocata per la discussione e le conseguenti delibere in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo ovvero su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

ART. 17 - Consiglio

Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto da 9 (nove) componenti. Al fine di garantire uniformità di rappresentanza territoriale, il numero dei membri del Consiglio deve essere equamente distribuito per ciascuna delle aree territoriali, da intendersi individuate nei distretti socio-sanitari in cui è suddiviso il territorio della ex Provincia di Siena, dove sono presenti Associazioni aderenti ad APAR - ODV. In particolare 3 (tre) membri devono essere espressione delle Associate presenti nell'area Senese, 3 (tre) di quelle presenti nell'area della Val d'Elsa Senese e 3 (tre) di quelle presenti nell'area Val di Chiana Senese/ Val d'Orcia/Amiata Senese.

Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente o anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente in proprio alla riunione la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La riunione è convocata mediante posta elettronica certificata e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima

della data fissata, con indicazione del luogo, data, ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche il termine massimo di 48 (quarantotto) ore prima del giorno stabilito per la riunione.

All'ordine del giorno del Consiglio possono essere aggiunti altri argomenti, oltre a quelli già previsti, purché proposti alla discussione e ammessi dalla maggioranza dei membri presenti in apertura della riunione.

ART. 18 - Compiti e funzioni del Consiglio

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Può pertanto, deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per disposizioni di legge o di questo Statuto, siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio inoltre:

- a) elegge e motivatamente revoca il Presidente;
- b) su proposta del Presidente, elegge e revoca due Vice-Presidenti, di cui uno vicario;
- c) qualora almeno sette componenti del Consiglio ritengano necessaria tale figura nomina fra i componenti del Consiglio stesso il segretario dell'Associazione, specificando tutti i suoi compiti nella delibera di nomina;
- d) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- e) costituisce commissioni e i gruppi di lavoro dedicati a specifiche materie in tutti i settori di intervento, cui partecipano consiglieri, rappresentanti delle Associazioni o altri soggetti di comprovata competenza;
- f) determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi associativi;
- g) approva il regolamento generale e propone all'assemblea il regolamento elettorale nell'anno del rinnovo degli organi statutari;
- h) propone all'Assemblea l'ammissione di Associazioni che fanno richiesta di adesione, provvedendo alle relative indagini conoscitive e previa acquisizione del parere consultivo dell'area territoriale di riferimento;
- i) adotta deliberazioni, propone voti e manifesta poteri su tutti i problemi interessanti le Associazioni qualora si manifestino le necessità di partecipare a riunioni presso le varie istituzioni, enti e soggetti terzi;
- j) provvede alla nomina e designazione dei suoi rappresentanti nelle società, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia necessaria o richiesta;
- k) determina la misura e le modalità di riscossione sia della quota sociale annuale, che di eventuali contributi straordinari;
- l) predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, la versione finale del bilancio d'esercizio annuale completo

delle relazioni previste dalla legge e dal presente statuto, del bilancio preventivo e di quello sociale, avendo cura di trasmettere detti documenti all'Organo di Controllo, per poi presentarli all'Assemblea per l'approvazione;

m) delibera in ordine sia all'assunzione che al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;

n) provvede ad instaurare ed a revocare rapporti di libera professione e a determinarne il compenso con persone idonee qualora si rendessero necessarie all'attività dell'Associazione stessa;

o) delibera l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza di APAR - ODV nel territorio di competenza;

p) delibera la costituzione di altri soggetti giuridici, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

q) amministra le risorse economiche di APAR - ODV e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

r) compie ogni operazione di natura finanziaria;

s) stabilisce i budget nella disponibilità delle commissioni e dei gruppi di lavoro eventualmente costituiti;

t) costituisce un fondo per la formazione di nuove aree territoriali e/o il riequilibrio di quelle esistenti, a favore delle aree più disagiate;

u) delibera la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;

v) approva il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi, in nome e per conto delle Associate, per il conseguimento delle finalità associative;

w) delibera su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Il Consiglio può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad altri volontari delle Associazioni aderenti per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti e l'eventuale rappresentanza di APAR - ODV.

ART. 19 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio e svolge le seguenti funzioni:

a) può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria;

b) convoca, presiede e coordina il Consiglio;

c) convoca e presiede l'Assemblea di cui propone l'ordine

del giorno;

d) mantiene i rapporti e le relazioni con i soggetti esterni all'Associazione;

e) dà esecuzione alle delibere del Consiglio;

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per massimo tre mandati consecutivi, qualunque sia stata la durata dei precedenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario, in assenza o impedimento anche di questo ultimo dall'altro Vice Presidente.

ART. 20 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea, dura in carica 4 (quattro) anni, provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

Secondo le indicazioni dell'Assemblea può essere monocratico o collegiale, nella seconda ipotesi è composto da tre membri e nella sua prima riunione elegge il presidente. L'unico componente o almeno il Presidente deve appartenere alle categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile e iscritto ai relativi Albi professionali. I componenti possono essere scelti anche fra non aderenti ad una Associata a condizione che appartengano alle categorie professionali di cui sopra.

L'Organo di Controllo opera come disposto dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni. Ove l'Organo di Controllo sia nominato ancorché l'ente non abbia superato i limiti di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017, al suo operato si applicherà comunque la disciplina del suddetto articolo.

All'Organo di Controllo sarà attribuita la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, a condizione che tutti i suoi componenti appartengano alle categorie professionali di cui sopra.

ART. 21 - Decadenza delle cariche

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto salva l'appartenenza all'Organo di Controllo.

Decade dalla carica di Consigliere quel componente che non intervenga a 3 (tre) sedute consecutive senza giustificato motivo.

Decade altresì dalla carica di Consigliere quel componente il cui comportamento, anche all'interno dell'Associazione di appartenenza, risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.

Nell'ipotesi di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo o causa, di un Consigliere, l'Assemblea straordinaria

provvede alla surroga scegliendo il nuovo consigliere tra una rosa di candidati proposti dalle Associazioni appartenenti alla stessa area territoriale di cui era espressione il Consigliere uscente. Le cariche conferite nel corso del quadriennio di mandato per ricoprire posti vacanti, decadono con la scadenza del mandato di riferimento.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22 - Patrimonio

APAR - ODV ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la distribuzione degli utili in qualunque forma.

Esso è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
- c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.

In ipotesi di estinzione o scioglimento di APAR - ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), in quanto ETS, con mandato di destinarlo ad iniziative attinenti le finalità del presente statuto, da organizzare sul territorio di competenza di APAR - ODV, o in alternativa ad altro ETS della Provincia di Siena. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 23 - Entrate

Le entrate di APAR - ODV sono costituite da:

- a) quote sociali versate dalle Associazioni aderenti, determinate annualmente dal Consiglio e deliberate dall'Assemblea di APAR - ODV;
- b) contributi annui ordinari stabiliti dal Consiglio;
- c) rendite patrimoniali;
- d) contributi volontari delle Associate, di enti pubblici e privati;
- e) sovvenzioni;
- f) proventi derivanti dalla vendita di beni e fornitura di servizi anche alle Associate;
- g) rimborsi spese derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- h) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle Associazioni aderenti e affiliate nei termini deliberati dal Consiglio in accordo con le Associazioni interessate;
- i) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;

j) proventi da attività di raccolta fondi;

k) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;

l) proventi derivanti dalle attività diverse secondo la normativa vigente.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte delle nuove associate.

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24 - Esercizio finanziario e documenti contabili

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario Il Consiglio elabora il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e dunque anche il bilancio sociale casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

Il Consiglio elabora altresì il bilancio preventivo.

Il Consiglio elabora ogni altro documento previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia e dimensione dell'ente.

Tutti i documenti di cui ai commi che precedono vengono presentati dal Consiglio nella versione definitiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio avrà cura di comunicare all'Organo di Controllo i predetti documenti almeno 30 (trenta) giorni prima della data nella quale è convocata l'Assemblea che deve discuterli, provvedendo poi a depositarli presso la sede associativa, a disposizione delle associate, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo e ad ogni altra relazione prevista per legge.

ART. 25 - Struttura tecnica

APAR - ODV può dotarsi di una struttura tecnica articolata secondo le necessità gestionali e operative e/o quanto previsto da eventuale Regolamento interno e dà attuazione alle decisioni del Consiglio e del Presidente.

ART. 26 - Provvedimenti disciplinari

L'inosservanza delle norme statutarie, l'eventuale azione dell'Associata contrastante con le deliberazioni adottate di volta in volta dall'Assemblea, l'accertata colpevolezza in atti non compatibili con i doveri connessi, autorizzano il Consiglio all'adozione di provvedimenti disciplinari non esclusa l'espulsione dall'Associazione.

ART. 27 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to GIUSEPPE TAMMARO

" RICCARDO COPPINI Notaio